

# RHRG14 REVISIONE 04

## REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI

ravenna holding S.P.A.

**RAVENNA HOLDING S.P.A.**

Via Trieste, 90/A - 48122 Ravenna - Italy

Telefono +39 0544 45.08.57 - Telefax +39 0544 68.40.12

Codice Fiscale e Partita IVA 02210130395

DIRETTORE  
VERIFICA

PRESIDENTE  
APPROVAZIONE

DESTINATARIO

COPIA

**DOCUMENTO VALIDO SOLO SE COMPLETO DI FIRME DI VERIFICA ED APPROVAZIONE  
COPIA DIFFUSA NELLA RETE INFORMATICA INTERNA CON MODALITA' CONTROLLATE**



## **Premessa.**

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’acquisto di beni, servizi e forniture di materiali da soggetti terzi.

Ravenna Holding S.p.A., società a capitale interamente pubblico, intende garantire, nello svolgimento dell’attività e nel perseguimento delle finalità sociali, la trasparenza delle decisioni e delle scelte, nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

Gli amministratori e i collaboratori di Ravenna Holding S.p.A. hanno l’obbligo di rispettare e applicare quanto previsto dal presente Regolamento.

Le azioni e le procedure che verranno adottate devono rispondere a criteri di salvaguardia degli interessi societari e della sua integrità patrimoniale e, di conseguenza, tendere al perseguimento di fini di interesse pubblico.

## **1. Affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture.**

### **1.1. Criteri e ambiti di applicazione.**

1.1.1. La scelta dei contraenti per forniture, servizi e lavori a soggetti terzi - oltre al rispetto della vigente normativa (legislativa e regolamentare) comunitaria, nazionale, regionale – dovrà tenere conto di quanto previsto dal presente Regolamento.

### **1.2. Definizioni delle procedure.**

1.2.1. Fermo restando il richiamo all’art. 16 ultimo comma del D.Lgs. n. 175/2016, Ravenna Holding S.p.a. è classificata “*amministrazione aggiudicatrice*” (in quanto “*organismo di diritto pubblico*”) ai sensi dell’art. 3 1° comma let. a) e d) del D.Lgs. n. 50/2016.

1.2.2. Per le varie tipologie di procedure di affidamento si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalla normativa integrativa e/o modificativa, da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare (nazionale, comunitaria, regionale) in materia, oltre alle specifiche Linee Guida disposte da ANAC (per quelle non vincolanti, salvo quanto disposto dal presente regolamento).

1.2.3. Salvo quanto specificatamente previsto per legge, i bandi integrali e gli estratti relativi alle procedure concorsuali devono essere in ogni caso pubblicati sul sito internet della Società (sezione “Amministrazione trasparente”) e, quando è prevista una procedura con preventiva pubblicità, nelle altre forme previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente. In ogni caso, laddove è prevista una preventiva forma di pubblicità (per legge o per il presente Regolamento), dovrà essere pubblicato sul sito internet della società anche un avviso in sunto relativo all’aggiudicazione, oltre che nelle altre forme previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

1.2.4. Nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia, compatibilmente con i principi indicati in premessa, Ravenna Holding S.p.A. si impegna a ricercare le possibili azioni atte a favorire l’accesso alle procedure delle micro e piccole imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione.

1.2.5. Nella valutazione delle offerte verranno tra le altre considerate, coerentemente alle esigenze gestionali aziendali, le caratteristiche di beni, lavori e servizi che presentino un minore impatto sulla salute e sull’ambiente.

### **1.3. Presupposti e modalità di affidamento.**

1.3.1. Al fine di ampliare l'accesso da parte del mercato e di ricercare economie di scala, Ravenna Holding S.p.A. ha istituito e gestisce un unico Albo fornitori/appaltatori per sé e per le società controllate, sulla base di specifici accordi, quale strumento ordinario di identificazione dei soggetti qualificati a fornire beni, servizi e lavori per importi inferiori alle soglie comunitarie.

Il disciplinare istitutivo dell'Albo è pubblicato sul sito internet della Società, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento pur non essendo materialmente ad esso allegato.

Ferma l'esigenza di contemperare la massima partecipazione alle procedure di gara e nel contempo di perseguire l'economicità della gestione, Ravenna Holding S.p.A. applica per appalti, forniture, servizi di norma il principio di "rotazione" delle imprese interpellabili nei casi e secondo le procedure di seguito descritte:

a) fattispecie di cui al successivo articolo 1.3.2., comma 2, lett. c) e d):

Sulla base degli elenchi di fornitori per singola categoria merceologica presenti nell'Albo, si procederà ad invitare almeno n. 5 imprese per forniture e servizi e n. 10 imprese per lavori (qualora ricorra la fattispecie di cui al successivo art. 1.3.2. comma 2, lett. c) o n. 15 imprese (qualora ricorra la fattispecie di cui al successivo art. 1.3.2. comma 2, lett. d) in ordine di iscrizione nella specifica categoria.

L'invito di imprese assegnatarie o comunque invitate nel precedente appalto/servizio/fornitura potrà essere disposto, ricorrendo motivate ragioni.

Facendo salve eventuali motivazioni connesse alla specifica fattispecie, tali motivazioni terranno conto in primis del livello di adempimento e della qualità della prestazione assicurata (previo riscontro in ogni caso della mancanza di non conformità gravi evidenziate agli atti aziendali) nonché della presumibile competitività dei prezzi offerti (desumibili da precedenti assegnazioni anche in sede di gruppo o da altri indici), considerando ulteriormente le opzioni ragionevolmente riscontrabili nel mercato di riferimento in rapporto alle esigenze aziendali. Il riscontro di tali motivazioni potrà essere contenuto nella richiesta di offerta anche in termini sintetici con riferimento alla disposizione regolamentare o anche in atti interni di programmazione dell'attività contrattuale.

Nel caso di esclusione per rotazione di impresa assegnataria o invitata al precedente interpello, la stessa potrà essere invitata nell'interpello immediatamente successivo, ove compatibile con le modalità adottate dalla regolamentazione aziendale.

Fermo quanto sopra indicato, in ogni caso un numero di imprese ragionevolmente interpellabili nella concreta fattispecie (in quanto presenti nell'Albo alla corrispondente categoria merceologica ovvero nella stessa categoria di opera, ovvero ancora nello stesso settore di servizi o in caso di ulteriore specificità nell'ambito della categoria merceologica, categoria di opera, settore di servizi similare esistente previa valutazione di compatibilità delle imprese in rapporto all'oggetto della prestazione) pari o inferiore rispetto al numero minimo di imprese da interpellare indicate al capoverso 1.3.2.1. lett. c) e d) rappresenta di per sé un'oggettiva limitazione che impone l'invito di tutte le imprese disponibili, al di là di precedenti assegnazioni o inviti.

Le limitazioni in termini di invito al precedente affidatario o alle imprese precedentemente invitate (non assegnatarie) più sopra indicate vanno altresì intese con riferimento alla stessa fascia di valore omogenea rispetto al precedente interpello/assegnazione (tutti gli importi di seguito indicate devono essere maggiorati dell'Iva) come di seguito indicato, tenendo conto degli indirizzi dati da ANAC:

- a) per forniture e servizi, fino a € 5.000,00; da € 5.001,00 fino a € 20.000,00; da € 20.001,00 a € 39.999,00 da € 40.000,00 a € 143.999,00; da € 144.000,00 alla soglia comunitaria;
- b) per lavori, fino a € 20.000,00; da € 20.001,00 a € 39.999,00 da € 40.000,00 a € 143.999,00; da € 144.000,00 a € 309.600,00 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010), da € 309.601 fino a € 619.200,00 (classifica II incrementata di un quinto ex art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010); da € 619.201,00

a € 999.999,00.

In caso si proceda ad individuare l'elenco ditte mediante avvisi pubblici aperti (intendendo come tali anche quelli relativi a manifestazioni di interessi), invitando tutte le imprese candidatesi aventi requisiti previsti, non trovano luogo le limitazioni più sopraindicate in termini di invito del precedente affidatario o delle imprese precedentemente invitate (non assegnatarie).

Ad esaurimento delle imprese presenti negli elenchi specifici, si ripartirà dall'inizio dell'elenco.

Nel caso non fosse possibile rinvenire in tutto o in parte imprese all'interno degli elenchi dell'Albo, dovranno essere individuate, ove esistenti, ulteriori imprese mediante indagini di mercato, fino alla concorrenza del numero richiesto nelle disposizioni sopra citate (in ragione della fattispecie ricorrente), applicando in ogni caso il medesimo meccanismo di rotazione sopraprecisato per ogni successivo interpello.

Il numero di imprese da interpellare sopraindicato deve intendersi come minimo, essendo facoltà di Ravenna Holding S.p.A. ampliare l'interpello, al fine di favorire una maggiore partecipazione.

L'attivazione della rotazione potrà avvenire a seguito di sorteggio pubblico della lettera dell'alfabeto (da associare alla denominazione sociale dell'impresa) da cui partire per le selezioni per ogni categoria dell'Albo interessata o mediante altro sistema individuato dal Consiglio di Amministrazione.

b) fattispecie di cui al successivo articolo 1.3.2., comma 2, lett. b):

Fermo quanto previsto al paragrafo 1.3.2., comma 2, lett. b) ultima parte, si applica la medesima procedura di cui al capoverso a), per quanto compatibile in rapporto alle esigenze aziendali, interpellando almeno n. 3 imprese.

Qualora si proceda all'integrazione dell'Albo con indagini di mercato o bandi specifici nelle fattispecie previste dal presente regolamento e dalla normativa in essere, in ogni caso dovrà essere verificata l'iscrizione dell'impresa all'Albo in sede di contratto, fatte salve eccezioni connesse a prestazioni di minima rilevanza riconducibili alle fattispecie previste dal Regolamento del fondo economale vigente.

Analoghi Albi vengono istituiti per prestatori di servizi di ingegneria ed architettura e per prestatori di servizi legali, normati da disciplinari pubblicati sul sito internet della Società, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento pur non essendo materialmente ad esso allegati.

1.3.1. Le procedure previste al presente articolo costituiscono applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee ANAC relative agli affidamenti sottosoglia, fatto salvo quanto successivamente disposto in attuazione degli art. 37 e 38 del medesimo Decreto.

Il ricorso ai fornitori e appaltatori accreditati può essere effettuato in relazione alle seguenti tipologie e nei limiti di importo specificati (al netto dell'Iva):

a) per valori inferiori ad euro 10.000,00: è consentito rivolgersi ad unica impresa, in ragione della modestia dell'importo.

La scelta di affidamento diretto si basa sul presupposto motivazionale che il ricorso a procedure concorrenziali non garantirebbe vantaggi economici apprezzabili a fronte di una procedura più onerosa per la Società.

La Società provvede in ogni modo a verificare - oltre che il possesso dei requisiti dell'operatore economico e la rispondenza di quanto offerto alle esigenze di Ravenna Holding S.p.A. - la congruità ed economicità dell'offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato.

Fermo l'impegno a ricercare possibili modalità di rotazione per quanto compatibili con il limitato valore degli affidamenti e con le esigenze gestionali aziendali (in particolare, per affidamenti con valori unitari superiori a € 1.000,00), in caso di affidamento ad

operatore economico uscente si deve tenere comunque conto del livello di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, valutando se la prestazione sia stata eseguita a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e

dei costi pattuiti, anche in ragione della competitività dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e tenendo conto della qualità della prestazione.

Ravenna Holding S.p.A. ha facoltà di procedere ogniqualvolta sia possibile o utile alla comparazione tra preventivi di spesa di due o più operatori economici, assunti anche in via informale;

- b) per valori pari o superiori a euro 10.000,00 e inferiori a euro 40.000,00: è consentito, senza pubblicazione di avviso, chiedere almeno n. 3 preventivi, se sussistano in tale numero soggetti ritenuti ragionevolmente idonei, individuati nell' Albo o mediante indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, in via di autolimitazione rispetto a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.  
In considerazione della rilevanza della fascia d'importo in stretto rapporto ai costi sostenibili di organizzazione dei lavori e dei servizi, al fine di assecondare l'accesso in particolare delle micro e piccole imprese sancito dalla vigente normativa nazionale/comunitaria e assicurando pertanto coerentemente l'interpello di imprese locali di tale tipologia, si procederà in ogni caso ad integrare con imprese diverse, perseguendo altresì nel contempo l'ulteriore l'obiettivo di ampliare la partecipazione in via di autolimitazione;
- c) per valori pari o superiori a euro 40.000,00 e inferiori a euro 150.000,00: è consentito ricorrere a procedura negoziata senza pubblicazione di avviso, richiedendo almeno n. 5 preventivi per forniture e servizi e n. 10 preventivi per lavori, se sussistano in tale numero soggetti ritenuti ragionevolmente idonei, individuati nell'Albo e - unicamente a parziale integrazione - mediante indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) per valori pari o superiori a euro 150.000,00 e inferiori a euro 214.000,00: è consentito ricorrere a procedura negoziata senza pubblicazione di avviso, richiedendo almeno n. 15 preventivi, se sussistano in tale numero soggetti ritenuti ragionevolmente idonei, individuati nell'Albo e, unicamente a parziale integrazione, mediante indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016. La procedura è consentita nelle medesime fattispecie di cui al precedente capoverso c);
- e) nei casi di cui alla fattispecie sub. c) e sub. d) ove non vi siano soggetti ritenuti ragionevolmente idonei nell'Albo, ovvero anche al di fuori delle fattispecie sub. c) e sub. d), ma comunque per importi inferiori a euro 214.000,00, è consentito il ricorso a procedura negoziata/ristretta/aperta con preventiva pubblicità, da effettuarsi sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A., oltre a quelli informatici di ANAC, SITAR e - nel caso - del Ministero delle Infrastrutture, unitamente ad altre modalità pubblicitarie da individuarsi di volta in volta.  
Laddove non pervenissero precandidature, si dovranno richiedere almeno n. 10 preventivi, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati negli elenchi o mediante indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali;
- f) per valori pari o superiori a euro 214.000,00 si applica quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti c.d. soprasoglia, nonché dall'art. 36, comma 2, lett. c) del medesimo Decreto per i lavori pubblici.

1.3.2. Per la sottoscrizione di finanziamenti bancari - mutui ipotecari, chirografari, leasing immobiliari e similari, in quanto contratti esclusi dall'art. 17, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 dall'ambito di applicazione del Codice stesso, la Società procederà in ogni caso con procedura negoziata, secondo quanto previsto al precedente art. 1.3.2., comma 2, lett. e).

1.3.3. Fermo quanto previsto ai precedenti capoversi 1.3.2. lett. a) e b), per l'affidamento di

lavori, forniture e servizi di valore presunto inferiore a euro 40.000,00 netti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il Presidente o l'Amministratore Delegato potrà derogare di volta in volta alle procedure sopra specificate all'articolo 1.3.2., comma 2, lett. b) in caso di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare espletamento dei servizi e delle funzioni di Ravenna Holding S.p.A., che per la loro natura non possano essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie o per le loro peculiarità/specializzazioni richieste con valutazione di opportunità in rapporto alle esigenze gestionali aziendali o per particolari casistiche adeguatamente motivate (data la natura residuale di tali spese e le caratteristiche vincolanti sopraindicate, si omette un elenco che sarebbe del resto meramente esemplificativo). E' comunque necessario verificare da parte della Società la congruità e l'economicità dell'offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato e in ogni caso anche di quanto specificato al precedente art. 1.3.2., comma 2, lett. a).

1.3.4. Al di fuori della fattispecie di cui all'art. 1.3.4., eventuali deroghe alle procedure di cui sopra sono ammesse esclusivamente se il Presidente o l'Amministratore Delegato - con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione - ravvisi urgenze di acquisti, forniture di beni e servizi ed esecuzione di lavori, dovute a circostanze imprevedibili o comunque tali da non permettere utilmente il ricorso a quanto previsto dal vigente Regolamento. In tale eventualità dovranno comunque essere verificate e garantite congruità ed economicità dell'offerta.

1.3.5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 1.3.2., comma 2, lett. c) e d) ed ogni qualvolta possa essere considerato funzionale alle caratteristiche della prestazione oggetto di affidamento, Ravenna Holding S.p.A. assume come orientamento di principio l'adozione di criteri di valutazione tecnico-economici secondo lo schema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art. 95 del Decreto Legislativo sopracitato e dalle specifiche linee ANAC.

1.3.7. Le comunicazioni tra Ravenna Holding S.p.A. e le imprese interpellate dovranno essere trasmesse di norma via PEC. Gli interpelli di cui all'art. 1.3.2., comma 2, lett. b) potranno essere attivati in forma semplificata, di norma scritta, anche attraverso e-mail con attestazione della lettura. Ravenna Holding S.p.A. ha aderito al sistema Sater Emilia-Romagna (piattaforma per la gestione informatizzata delle procedure di gara) per gli affidamenti c.d. "soprasoglia", con la facoltà della società di disporre l'utilizzo del sistema anche per quelli c.d. "sotto-soglia".

1.3.8. Per ogni affidamento dovrà essere redatto un verbale esplicativo della procedura effettuata, stilato in forma semplificata per le fattispecie sub. 1.3.2., comma 2, lett. b) (ed anche per le fattispecie sub 1.3.2., comma 2, lett. a) in caso di comparazione tra più offerte) sottoscritto come Segretario dal Dirigente Affari Generali e Contratti.

1.3.9. Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 1.3.2., comma 2, lett. c), d) ed e) si prevede la seduta pubblica di apertura dei plichi con valutazione da parte di un'apposita Commissione, composta di norma da n. 3 membri, in considerazione delle caratteristiche tecniche-economiche-organizzative dello specifico contratto.

Nel caso di aggiudicazione con criteri di valutazione tecnico-economici, secondo lo schema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione verrà nominata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Fermo quanto previsto dall'art. 77, comma 3 ultima parte, Ravenna Holding S.p.A. valuterà anche per gli appalti c.d. sottosoglia il ricorso a commissari esterni in rapporto alla complessità dell'oggetto dell'appalto o laddove lo ritenesse comunque opportuno.

Dovranno essere in ogni caso valutati i conseguenti maggiori costi, tenendo conto delle professionalità interne nonché della gratuità di norma della partecipazione.

In caso di ricorso a commissari esterni, Ravenna Holding S.p.A. assume di rivolgersi in via prioritaria a dipendenti del gruppo societario sulla base di accordi diretti con tali società, considerando la loro specifica professionalità e che la partecipazione degli stessi è di norma gratuita.

In caso di valutazione esclusivamente al miglior prezzo, la commissione può essere nominata dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e composta esclusivamente da interni. Ravenna Holding S.p.A. potrà avvalersi in ogni caso - anche come eventuali membri della Commissione - di dipendenti del gruppo societario e sulla base di accordi diretti con tali società.

1.3.10. Laddove non sia prevista la redazione di specifici Capitolati, Ravenna Holding S.p.A. adotta in ogni caso condizioni generali per gli affidamenti di appalti, forniture e servizi che devono corredare gli ordinativi, assicurando procedure semplificate di accesso alla documentazione richiesta, anche attraverso apposita sezione del sito internet aziendale, al fine di evitare l'onere di ripetizione documentale, ed assumendo d'ufficio in ogni caso possibile la documentazione richiesta.

1.3.11. Ravenna Holding S.p.A. approva il programma biennale degli acquisti di beni e servizi d'importo unitario stimato superiore a euro 40.000,00 netti e il programma triennale dei lavori pubblici d'importo unitario stimato superiore a euro 100.000,00 netti, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ravenna Holding S.p.A. attuerà tali programmi, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

1.3.12. Ravenna Holding S.p.A. aderisce alla centrale di committenza regionale Intercenter e Consip. In via preventiva rispetto all'esperimento di ogni procedura di cui al precedente capoverso 1.3.2. dovrà essere verificata sul sito [www.intercenter.regione.emilia-romagna.it](http://www.intercenter.regione.emilia-romagna.it) la presenza di convenzioni vigenti per appalti, forniture, servizi funzionalmente compatibili con la richiesta di acquisto.

L'esito negativo di tale verifica dovrà essere evidenziato nel contratto.

E' fatta salva la possibilità di procedere ad appalti, forniture, servizi nel rispetto delle procedure previste nel presente articolo, qualora per ragioni di urgenza e improcrastinabili esigenze aziendali o per altre giustificazioni specificamente motivabili non fosse possibile e/o utile utilizzare il sistema Intercenter, pur in presenza di convenzioni vigenti attivabili.

Fatti salvi eventuali obblighi normativi previsti in specifico per Ravenna Holding S.p.A., la società - in quanto stazione appaltante - potrà avvalersi di tecniche e strumenti per appalti elettronici tramite Consip, secondo le modalità previste dagli artt. 55, 56, 57, 58 del D.Lgs. n. 50/2016.

1.3.13. Ravenna Holding S.p.A. può svolgere funzioni di centrale di committenza, qualora venisse qualificata ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016, per conto delle società controllate e/o partecipate da Ravenna Holding S.p.A., sulla base di specifici accordi con le stesse.

In tal caso potrà operare per appalti, forniture, servizi "comuni" o di interesse di specifiche società del gruppo, con osservanza delle norme previste dal presente Regolamento.

Ravenna Holding S.p.A. procede alla pubblicità delle varie fasi delle procedure di affidamento ed esecuzione di appalti, servizi, forniture:

sui siti internet istituzionali (si indicano di seguito quelli al momento obbligatori, dovendosi intendere l'elenco automaticamente integrabile: Bollettino Ufficiale Comunità Europee – TED; ANAC – SIMOG; Osservatorio Regionale per i Contratti Pubblici – SITAR, Comitato Interministeriale Prezzi - CUP; M.I.T.);

sul sito internet aziendale [www.ravennaholdingspa.it](http://www.ravennaholdingspa.it) (sezione "Amministrazione Trasparente"), ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 1 della L. 06.11.2012, n. 190 e s.m.i., secondo le specifiche disposizioni attuative normativamente previste, le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, gli art. 29 e 36, comma 2, lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016 e ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente.

1.3.14. Ogni contratto riporta "clausola di trasparenza" ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., dando riscontro che il fornitore/appaltatore è informato dei principi del Codice Etico (disponibile sul sito [www.ravennaholdingspa.it](http://www.ravennaholdingspa.it)) e che l'esecuzione del contratto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Codice medesimo.

1.3.15. Le polizze assicurative stipulate da Ravenna Holding S.p.A. devono essere assunte in



ogni caso nell'interesse della Società, fermo restando l'inassicurabilità da parte dell'Azienda di qualsiasi fattispecie compresa eventuale tutela legale che possa dare luogo a responsabilità amministrativa - contabile per danno erariale di Amministratori, Sindaci Revisori, Dirigenti, Dipendente, Personale distaccato. Potrà farsi eccezione per il rimborso dei costi assicurativi sostenuti dall'interessato, nel solo caso in cui un Amministratore presti la propria attività per la società in modo del tutto gratuito.

Il programma assicurativo annuale deve essere preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

1.3.16. Il Presidente, sotto la propria responsabilità, può delegare uno o più dipendenti all'espletamento delle procedure descritte nel presente Regolamento secondo i criteri di autonomia, responsabilità e controllo budgetario della spesa. I delegati rendicontano al Presidente, di regola con frequenza trimestrale, presentando al riguardo una relazione illustrante l'elenco degli ordinativi emessi, raggruppati per categorie.

1.3.17. Ravenna Holding S.p.A. può avvalersi del supporto prestato da "service" specifici (per prestazioni non rientranti nell'organizzazione aziendale), assicurati da società del gruppo. Il rapporto di service rientra tra i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

1.3.18. Per tutto quanto non contemplato nel Presente Regolamento in merito all'affidamento di servizi, forniture e lavori, si rinvia ai deliberati del Consiglio di Amministrazione, nonché alla normativa vigente.

1.3.19. Si richiamano come parte integrante del presente Regolamento le disposizioni sull' "Area Contratti" previste nel Piano Triennale Per la Corruzione e la Trasparenza, nel testo in ogni momento in vigore, come fascicolo del Modello ex Legge 231/2001 e s.m.i.

## **2. Affidamento di incarichi.**

### **2.1. Disposizioni generali.**

2.1.1. Ravenna Holding S.p.a. di norma, per il perseguimento delle finalità sociali si avvale, nell'ambito delle deleghe conferite, delle competenze dei propri amministratori e del proprio personale dipendente. In una logica generale di contenimento dell'incremento della spesa pubblica globale ed in specifico di limitazione dell'utilizzo degli incarichi esterni di consulenza nonché delle forme di lavoro flessibile (contratti a tempo determinato; contratto di collaborazione a progetto, somministrazioni di personale mediante impiego di personale interinale; altre eventuali fattispecie assimilabili), nell'ambito di un processo di crescita qualitativa complessiva del rapporto infra-gruppo.

2.1.2. Fatto salvo il principio sopra richiamato, le disposizioni del presente ambito vengono adottate in via di autolimitazione, non essendo previsto nel nostro ordinamento un obbligo di adottare regolamenti o provvedimenti interni (l'art. 28 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016 ha abrogato l'art. 18, 2° comma della L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.), venendo equiparati gli incarichi esterni, come sotto regolati, agli "appalti di servizi" ai fini del loro affidamento.

2.1.3. Per una corretta applicazione del regolamento, si forniscono le seguenti definizioni:

- a. "incarichi" o "incarichi professionali" o "incarichi di collaborazione", ovvero rapporti intercorrenti tra Società e un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale;
- b. "contratti di prestazione occasionale". ovvero rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività

occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;

- c. *“incarichi di studio”*, ovvero attività di studio svolte nell'interesse della Società, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- d. *“incarichi di ricerca”*, ovvero attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte della Società;
- e. *“consulenze”*, ovvero attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:
  - 1. le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
  - 2. le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione.

2.1.4. Per quanto sopra specificato al capoverso 2.1.2., viene meno la necessità di differenziare gli affidamenti di attività nelle quali i rapporti siano per loro natura da contratti di appalto. In particolare, assumono le caratteristiche di appalto di servizi quelle attività che abbinano all'elaborazione di valutazioni e soluzioni a specifiche esigenze (tipiche della consulenza c.d. pura) anche l'apporto materiale delle azioni necessarie a soddisfare le esigenze medesime, in base alla decisione assunta, prendendo come base l'apporto consulenziale fornito. In tale ambito potranno considerarsi rapporti di collaborazione resi anche in modo informale con ripetitività, con ampia varietà prestazionale, senza coordinamento da parte della Società e senza vincolo di subordinazione, tese a supportare materialmente l'attività della società.

2.1.5. Dalle disposizioni presenti restano comunque esclusi gli incarichi relativi ai componenti degli organi societari, degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse; gli incarichi di revisione contabile disciplinati dal paragrafo D 4) 2 del *“Codice di Comportamento e di Corporate Governance”* di Ravenna Holding S.p.a..

## **2.2. Servizi legali.**

2.2.1 Ai sensi della normativa vigente, i *“servizi legali”* devono intendersi *“appalti di servizi”*.

2.2.2. L'adozione da parte di Ravenna Holding S.p.A. della regolamentazione per il conferimento di contratti di servizio di assistenza e consulenza legale avviene in via di autolimitazione con procedure più restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale vigente per le specifiche fattispecie, con estensione diretta della normativa sugli appalti di servizi (per gli appalti di servizi legali di cui all'allegato IX del Codice non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 17 1° comma lett. d del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed in via di ulteriore autolimitazione per gli appalti di servizi legali *“esclusi”* dall'applicazione del Codice dei Contratti (art. 17 1° comma lett. d del Decreto Legislativo citato).

2.2.3. Ravenna Holding S.p.A. istituisce l'*“Albo dei prestatori di servizi legali”* della società medesima per l'affidamento di prestazioni di servizi legali a favore di Ravenna Holding S.p.A. e delle società dalla stessa controllate per affidamenti di importo unitario (singolo affidamento) non superiore a € 40.000,00 (diconsi quarantamila), oltre Iva e contributo previdenziale, secondo quanto normato dal Disciplinare istitutivo dell'Albo e dal presente regolamento.

2.2.4. L'Albo viene contestualmente istituito da Ravenna Holding S.p.A. e dalle società dalla stessa controllate in riferimento alle medesime disposizioni indicate al capoverso precedente, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti interni delle singole società. Essendo presenti nel gruppo anche società che operano sul mercato in regime di concorrenza non vincolate all'applicazione D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni riferimento a tale normativa riguardanti queste ultime società viene effettuato unicamente in via di *“autovincolo”*.

2.2.5. Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l'Albo per sé e per le società interessate secondo quanto regolato dal presente Disciplinare.

La società capogruppo e le società controllate accedono all'Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.

2.2.6. La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione, per tutto il periodo di vigenza dell'Albo del Disciplinare sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A. (con link di richiamo nei siti internet della altre società del gruppo).

Eventuali integrazioni o modifiche del disciplinare o comunque comunicazioni di carattere generale, verranno pubblicate esclusivamente sul medesimo sito internet.

2.2.7. Un Nucleo di valutazione interno definirà una graduatoria per ogni categoria, che terrà conto del curriculum e delle referenze presentate. La graduatoria deve intendersi finalizzata all'ammissione del professionista all'Albo, che sarà determinata dal raggiungimento di una soglia minima indicata nel Disciplinare istitutivo dell'Albo medesimo.

2.2.8. Ravenna Holding S.p.A. potrà procedere agli affidamenti secondo le seguenti modalità:

A) interpello multiplo: richiesta di preventivo ad un numero non inferiore a 3 (diconsi tre) di soggetti ammessi al momento dell'interpello, laddove siano presenti nella specifica categoria.

Al successivo interpello, si procederà alla rotazione completa degli invitati rispetto a quello precedente, potendo ammettere il soggetto assegnatario del precedente interpello unicamente ove la società affidataria motivi di avere valutato positivamente l'esecuzione del precedente incarico e qualora il valore dell'affidamento/i precedente/i sommato con quello presunto per il nuovo affidamento non sia superiore ad € 40.000,00 oltre ad Iva e contributo previdenziale.

L'invito di soggetti invitati al precedente affidamento (non risultati assegnatari) potrà essere disposto per importi inferiori ad € 40.000,00, oltre Iva e contributo previdenziale, in riferimento all'oggetto della prestazione richiesta. In caso di interpello di tutti i soggetti presenti nella categoria di riferimento non trova applicazione il principio di rotazione in relazione alle imprese da invitare, fatto salvo quanto più sopra previsto per le imprese assegnatarie del precedente affidamento.

L'avvio della rotazione sarà determinato dalla lettera dell'alfabeto estratta in seduta pubblica. I professionisti saranno selezionati sulla base della propria lettera del cognome o della denominazione sociale, partendo da quelli che presentano la lettera estratta e procedendo progressivamente.

Per fattispecie ritenute dalle società complesse o comunque laddove la società lo ritenesse opportuno in rapporto all'oggetto dell'affidamento, la società si riserva a sua discrezione di procedere ad interpellare di professionisti presenti in ogni caso nell'Albo, costituendo l'elenco da interpellare fra quelli ritenuti - a discrezione della società - disporre di maggiore specifica esperienza. In tal caso, il numero dei soggetti da interpellare dovrà essere esteso almeno a n. 5 professionisti, laddove siano presenti nella specifica categoria;

B) potranno essere affidati anche direttamente:

1) in coerenza con quanto previsto per gli appalti di servizi ai sensi dell'art. 1.3.2. del vigente regolamento contratti aziendale, entro il limite massimo di € 10.000,00 (diconsi diecimila), oltre Iva e contributo previdenziale, potendo Ravenna Holding S.p.A. individuare il professionista all'interno dell'elenco della specifica categoria (con sintetica motivazione interna della scelta). Il medesimo professionista, qualora sia stata valutata positivamente l'esecuzione del precedente incarico, potrà eventualmente risultare affidatario in via diretta di ulteriore incarico entro il medesimo importo

sopraindicato (e qualunque sia l'importo del primo contratto), dovendosi in ogni caso escludere il medesimo professionista dall'ulteriore seguente affidamento, applicando la rotazione all'interno della categoria dell'Albo per incarichi ulteriori (per ulteriori incarichi, il professionista escluso potrà essere considerato nella rotazione). La società si riserva in ogni caso altresì a loro discrezione di esperire interpellati, anche in forma semplificata;

- 2) entro il limite massimo di €40.000,00 (diconsi quarantamila) oltre Iva e contributo previdenziale, in quanto in ogni caso conformi alla previsione dell'art. 36 2° comma lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (pur applicato in via di autolimitazione per le fattispecie di cui all'art. 17 1° comma lett. d del medesimo decreto legislativo):
- a) prestazioni di particolare complessità per cui si ritenga necessaria comprovata esperienza universitaria (attestata dalla titolarità di incarichi di docenza o comunque di studio, ricerca o consulenza presso università, coerenti con l'oggetto dell'incarico in affidamento) o altamente qualificata per prestazioni specialistiche non comparabili (in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni o a specifiche esperienze acquisite), scelti dalla società a seguito di valutazione dei professionisti presenti nell'Albo o, ove non ve ne siano disponibili, anche non presenti (purché facciano richiesta di iscrizione contestualmente all'affidamento);
  - b) attività complementari residuali, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso;
  - c) urgenza improcrastinabile, dovuta a cause indipendenti dalla società, tali da compromettere o comunque limitare significativamente l'attività aziendale, in modo da non consentire utilmente l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - d) coerentemente con quanto disposto dall'art. 1.3.4. del regolamento, in caso di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare espletamento dei servizi e delle funzioni della società che per la loro natura non possano essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie o per le loro peculiarità/specializzazioni richieste con valutazione di opportunità in rapporto alle esigenze gestionali aziendali o per particolari casistiche adeguatamente motivate (data la natura residuale di tali spese e le caratteristiche vincolanti si omette un elenco che sarebbe del resto meramente esemplificativo).

Nella fattispecie sub. B) n. 2 lett. a), qualora sia ritenuto compatibile da Ravenna Holding S.p.A. con le esigenze aziendali e si ritenessero sussistere più professionisti interpellabili, l'affidamento diretto potrà essere preceduto da eventuale richiesta di preventivo, anche informale e con modalità diverse da quelle indicate al paragrafo A. Dovranno essere in ogni caso comunque garantiti e verificati i principi di congruità ed economicità.

L'affidamento per le fattispecie di cui al presente capoverso B) n. 2 deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, anche in via preventiva, con adeguata motivazione scritta.

- C) per importi pari o superiori ad € 40.000,00, oltre Iva e contributo previdenziale, si applica integralmente la normativa per gli appalti di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Fatto salvo quanto precisato dalla sopracitata normativa, dovranno essere in ogni caso esperite in via di autolimitazione procedure precedute da pubblicazione di avviso per la ricerca dei professionisti da interpellare (da effettuarsi comunque sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A., oltre a quelli informatici di ANAC, SITAR e - nel caso - del Ministero delle Infrastrutture, unitamente ad altre modalità pubblicitarie da individuarsi di volta in volta).

2.2.9. Per quanto sopra non specificato, si applica, laddove compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e quella prevista per gli stessi servizi dal presente regolamento.

### **2.3. Affidamento servizi di professionali e tecnici.**

2.3.1. Ravenna Holding S.p.A. istituisce l'“*Albo dei prestatori di servizi professionali e tecnici*” della società medesima per l'affidamento di prestazioni di servizi a favore di Ravenna Holding S.p.A. e delle società dalla stessa controllate per affidamenti di importo unitario (singolo affidamento) non superiore ad € 40.000,00 (diconsi quarantamila), oltre Iva e contributo previdenziale, secondo quanto normato dal Disciplinare istitutivo dell'Albo e dal presente regolamento.

2.3.2. L'Albo viene contestualmente istituito da Ravenna Holding S.p.A. e dalle società dalla stessa controllate in riferimento alle medesime disposizioni indicate al capoverso precedente, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti interni delle singole società. Essendo presenti nel gruppo anche società che operano sul mercato in regime di concorrenza non vincolate all'applicazione D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni riferimento a tale normativa riguardante queste ultime società viene effettuato unicamente in via di “*autovincolo*”.

2.3.3. Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l'Albo per sé e per le società interessate secondo quanto regolato dal presente Disciplinare.

La società capogruppo e le società controllate accedono all'Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.

2.3.4. La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione, per tutto il periodo di vigenza dell'Albo del Disciplinare sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A. (con link di richiamo nei siti internet delle altre società del gruppo).

Eventuali integrazioni o modifiche del disciplinare, o comunque comunicazioni di carattere generale, verranno pubblicate esclusivamente sul medesimo sito internet.

2.3.5. Sono previste le seguenti procedure in rapporto al loro valore:

- a) importo inferiore a euro 40.000,00, oltre Iva e contributo previdenziale: devono essere affidati secondo le modalità indicate al precedente articolo 1.3.2., comma 2, lett. a) e b), ai sensi dell'art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;
- b) importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a euro 100.000,00, oltre Iva e contributo previdenziale: vengono affidati ai sensi dell'art. 157, comma 2, parte prima del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto al precedente articolo 1.3.2., comma 2, lett. c);
- c) importo pari o superiore a euro 100.000,00 oltre Iva e contributo previdenziale: devono essere affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2.3.6. Per la scelta dei prestatori di servizi da invitare ai singoli procedimenti, Ravenna Holding S.p.A. individua i prestatori di servizi da interpellare, in relazione alla categoria di specializzazione, secondo un criterio di rotazione.

Ravenna Holding S.p.A. può invitare il soggetto assegnatario del precedente interpello unicamente ove la società motivi di avere valutato positivamente l'esecuzione del precedente incarico e qualora il valore dell'affidamento/i precedente/i sommato con quello presunto per il nuovo affidamento non sia superiore ad € 40.000,00, oltre ad Iva e contributo previdenziale.

2.3.7. Resta ferma la facoltà da parte di Ravenna Holding S.p.A., qualora per il particolare oggetto della prestazione o la specializzazione richiesta non si renda possibile o opportuna l'utilizzazione dell'Albo in tutto o in parte, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei non iscritti all'Albo, oltre agli eventuali iscritti nella sezione pertinente dell'Albo stesso.

2.3.8. Resta inteso che ai sensi dell'art. 1.3.2. lett. a) è facoltà di procedere all'affidamento diretto per importi fino a € 10.000,00 (escluso Iva e contributo previdenziale).

2.3.9. Viene fatto in ogni caso salvo quanto previsto dal successivo art. 1.3.5.

2.3.10. Per importi superiori a € 40.000,00 (diconsi quarantamila) oltre Iva e contributo previdenziale, si applica integralmente la normativa per gli appalti di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Fatto salvo quanto precisato dalla sopracitata normativa, dovranno essere in ogni caso esperite in via di autolimitazione procedure precedute da pubblicazione di avviso per la ricerca dei professionisti da interpellare (da effettuarsi comunque sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A., oltre a quelli informatici di ANAC, SITAR e - nel caso - del Ministero delle Infrastrutture, unitamente ad altre modalità pubblicitarie da individuarsi di volta in volta).

2.3.11. Per quanto sopra non specificato, si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal presente regolamento.

#### **2.4. Affidamento di altri incarichi.**

Per l'affidamento di incarichi ulteriori rispetto a quelli normati ai paragrafi 2.2. e 2.3. del presente regolamento si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal presente regolamento.

### **3. Patrimonio Immobiliare.**

3.1. Ricorre la fattispecie di contratti c.d. "esclusi", attivi o passivi, ai sensi dell'art. 4 e 17 1° comma lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 in rapporto all'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni.

3.2. Nel caso di alienazioni e concessioni del patrimonio immobiliare nella disponibilità della Società, si adotteranno ad integrazione e per quanto compatibile le procedure previste dalla specifica regolamentazione adottata dal regolamento del Comune di Ravenna.

### **4. Pubblicità del Regolamento**

Al presente Regolamento ed alle sue modifiche viene data piena pubblicità attraverso la sua pubblicazione nel sito internet della Società .

### **5. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.